

CAMERA DEI DEPUTATI N. 707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTICELLI, FERRARIS, MONTERISI, CHIARAMELLO, FERRERI,
MARENGHI, PUGLIESE, TROISI, SCOTTI ALESSANDRO**

Annunziata il 20 luglio 1949

Modificazioni al decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio del vino e dell'aceto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, fu emanato il decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033. Con tale decreto si disciplinò la preparazione e la vendita dei concimi, delle sementi, dei vini, degli aceti, degli oli, del burro, dei formaggi, degli sciroppi e si stabilì la vigilanza e le varie sanzioni penali.

Durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, il servizio della repressione frodi ha subito un forte ristagno, specie per motivi finanziari, e di fronte alle continue persistenti frodi perpetrate nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, si è chiesto, da ogni parte, un servizio di vigilanza più intenso, una maggiore efficienza degli istituti di controllo ed una revisione organicamente unitaria delle disposizioni legislative in materia.

In particolare si è chiesto che la legislazione vigente sia raccolta in un testo unico che abbracci tutta la materia delle frodi in agricoltura e nella manipolazione dei prodotti agricoli, che le penalità per i frodatori siano tali da impressionare ed intimorire realmente, e che le esecuzioni, gli accertamenti, i prelievi dei campioni e gli esami chimici e microscopici siano accentrati con il concorso di tutte le associazioni rappresentanti le categorie interessate.

In attesa di una integrale revisione del testo del decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, è stata presentata una proposta di legge per ottenere la necessaria legittima difesa nel settore economico, mediante l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e foreste della spesa di lire 100.000.000 per il finanziamento della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con speciale riguardo al settore vitivinicolo.

La proposta di legge di iniziativa dei deputati Monticelli, Troisi, Armosino e Monterisi, annunciata l'11 aprile 1949, è all'esame della IX Commissione permanente dell'agricoltura.

Il Comitato parlamentare vitivinicolo, esaminando la grave situazione vinicola, ha convenuto sulla urgenza di prendere, prima della prossima vendemmia, i provvedimenti atti ad impedire che una crisi vitivinicola possa creare nel paese una grave crisi sociale e, in attesa della revisione generale del decreto del 1925, ha richiesto, fra gli altri provvedimenti, adeguati inasprimenti delle sanzioni di ordine penale contro i frodatori del settore vitivinicolo, comunque le frodi vengano effettuate, sia con vinelli, sia con vini di gradazione non ammessa, sia con prodotti zuccherini.

A nessun risultato concreto, infatti, si potrà pervenire con la surrichiamata proposta di legge per il finanziamento della repressione

delle frodi, né con altri provvedimenti in materia, se non si apporteranno al decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, opportune modificazioni nel sistema delle pene, per adeguare le medesime non solo alla svalutazione della moneta ed al conseguente maggior valore dei prodotti, ma altresì per assicurare una più severa repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio del vino, che in questi ultimi tempi sono andate aumentando in modo impressionante.

Tale adeguamento delle pene pecuniarie e l'aggiunta per i casi più gravi della pena corporale, sono stati eseguiti mantenendo il sistema del decreto del 1925, il quale è organicamente concepito anche per quanto riguarda l'accertamento delle frodi.

Per il rapporto di correlazione che sussiste tra il vino e l'aceto, si sono inasprite le pene anche per le frodi nella preparazione e nel commercio dell'aceto.

Rimangono altresì ferme — anche per le sofisticazioni vinicole — le altre sanzioni, non costituenti pene vere e proprie, stabilite nel decreto del 1925. In particolare rimane fermo

l'obbligo di disporre, in caso di recidiva, la sospensione dell'esercizio fino ad un anno (articolo 59) e l'obbligo della confisca della merce preparata o venduta in violazione delle norme di legge (articolo 58). Si rendono altresì applicabili disposizioni generali del Codice penale per quanto riflette la confisca delle « cose che servirono o furono destinate a commettere il reato », e quindi anche dei mezzi di trasporto che sono serviti per commettere la frode (articolo 240; articolo 16 del Codice penale).

Si è stabilita inoltre un'aggravante (articolo 3) per il caso di adulterazione o taglio di vini avvenuti con zucchero, dato che in questi casi riesce assai difficile, e secondo alcuni tecnici del tutto impossibile, accertare la frode attraverso l'analisi della merce.

Poiché, come si è detto, è intendimento del Governo di procedere alla revisione integrale del testo del decreto del 1925, al presente provvedimento si è dato carattere temporaneo in modo che l'efficacia durerà fino a quando non si sarà addivenuti a tale revisione (articolo 4).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per le violazioni delle norme del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, in quanto concernono il prodotto « vino », di cui al capo II del predetto decreto, ovvero il prodotto « aceto » di qualsiasi qualità, di cui al capo III del medesimo decreto, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 2.

Le sanzioni penali stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sono così modificate:

1°) articolo 47, comma 1°: si applica l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000; articolo 47, comma 2°: si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 20.000;

2°) articolo 48: si applica la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata. La pena pecuniaria è ridotta della metà se il fatto è di

speciale tenuità; è raddoppiata e può essere aggiunta la reclusione fino a sei mesi, se il fatto è di rilevante gravità;

3°) articolo 50, comma 1°: la reclusione è fino ad un anno; articolo 50, comma 2°: si applica la reclusione fino a tre mesi ovvero la multa da lire 2000 a lire 20.000;

4°) articolo 51, comma 1°: la multa è da lire 5000 a lire 100.000; articolo 51, comma 3°: l'ammenda non inferiore a lire 3000;

5°) articolo 52: la multa non inferiore a lire 8000. La pena pecuniaria è ridotta della metà se il fatto è di speciale tenuità; è raddoppiata e può essere aggiunta la reclusione fino a sei mesi, se il fatto è di rilevante gravità;

6°) articolo 53: l'ammenda da lire 3000 a lire 15.000;

7°) articolo 56: l'ammenda da lire 5000 a lire 10.000.

ART. 3.

Nei casi preveduti negli articoli 47 e 48 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, qualora si tratti di vini non genuini preparati con zucchero, ovvero di tagli di vini genuini avvenuti con la stessa sostanza, la pena, modificata ai sensi dell'articolo precedente, è aumentata di un terzo.

ART. 4.

Il presente decreto ha efficacia fino a quando non sarà data una nuova disciplina alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.